



COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA
Città Metropolitana di Roma Capitale

REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 dell'8.7.2004

Modificato con Delibera di Consiglio n. 39 del 18.6.2020

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

Tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche

- Art. 1 – Disposizioni generali
- Art. 2 – Classificazione del Comune
- Art. 3 – Oggetto della tassa
- Art. 4 – Soggetti attivi e passivi
- Art. 5 – Occupazioni permanenti e temporanee

Capo II

DELLE CONCESSIONI

- Art. 6 – Concessioni e autorizzazioni
- Art. 7 – Modalita' di rilascio degli atti
- Art. 8 – Procedimento per il rilascio di autorizzazioni e concessioni
- Art. 9 – Concessione
- Art.10– Rinnovo della concessione
- Art.11– Prescrizioni per le occupazioni
- Art.12– Revoca della concessione
- Art.13– Sospensione della concessione
- Art.14– Decadenza della concessione
- Art.15– Occupazioni abusive
- Art.16– Deposito cauzionale

Capo III

DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

- Art.17– Determinazione tariffe
- Art.18– Classificazione delle tariffe
- Art.19– Criteri per le determinazioni delle tariffe

Capo IV

DELLE OCCUPAZIONI PERMANENTI

- Art.20– Occupazioni permanenti – commisurazione della tassa
- Art.21– Occupazioni soprassuolo e sottosuolo
- Art.22– Distributori di carburante e tabacchi
- Art.23– Occupazioni con tende
- Art.24– Passi carrabili

Art.25– Occupazioni con autovetture
Art.26– Denuncia e versamento della tassa

Capo V

DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Art.27– Commisurazione della tassa
Art.28– Maggiorazioni della tassa
Art.29– Riduzioni della tassa
Art.30– Versamento della tassa

Capo VI

DELLE ESENZIONI

Art.31– Esenzioni

Capo VII

DEI RIMBORSI – ACCERTAMENTI - COATTIVA

Art.32– Rimborsi
Art.33– Accertamento e riscossioni coattive
Art.34– Sanzioni
Art.35– Contenzioso

Capo VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art.36– Gestione del servizio
Art.37– Funzionario responsabile
Art.38– Norme transitorie e finali

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

Articolo 2

Classificazione del Comune

Ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 507/93, il comune di Campagnano di Roma appartiene alla classe V°

Articolo 3

Oggetto della tassa

Sono soggette alla tassa comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ai sensi del capo II del D.Lgs. 15/11/93 n. 507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Sono soggette all'imposizione da parte del Comune anche le occupazioni realizzate su tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato, così come individuato ai sensi del codice della strada da codesto Ente.

Non sono soggetti a tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o del Demanio Statale.

Articolo 4

Soggetti attivi e passivi

La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

Articolo 5

Occupazioni permanenti e temporanee

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

CAPO II

DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Articolo 6

Concessioni e autorizzazioni

Ai sensi dell' art. 38 commi 1 e 3, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell' interessato.

Le concessioni e le autorizzazioni sono subordinate al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni, nonché delle disposizioni contenute nei regolamenti di Polizia Urbana, di Igiene e di Edilizia.

Articolo 7

Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualunque scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve farne domanda in carta semplice all'amministrazione comunale.

La domanda deve contenere:

- generalità, domicilio e codice fiscale del richiedente, se persona fisica;

- denominazione, sede legale, codice fiscale, se società, nonché generalità, domicilio e codice fiscale del legale rappresentante;
- motivo ed oggetto dell' occupazione;
- durata dell' occupazione, sua dimensione ed esatta ubicazione.

La domanda in questione dovrà essere corredata di tutta la documentazione che il Comune riterrà di richiedere per l' istruttoria; tale richiesta sarà unica, con la possibilità, nei casi di comprovata eccezionalità, di richiedere un'integrazione.

Per le occupazioni urgenti, occasionali e comunque di durata non superiore ad un giorno (con esclusione di quelle per rottura suolo da parte di società concessionarie di pubblici servizi e di quelle effettuate da parte di privati, enti, associazioni e simili per scopi politici, culturali, artistici, religiosi, filantropici, mutualistici, sportivi, ricreativi, sindacali, commerciali, etc.) è consentito l'esonero dalla presentazione della domanda scritta.

L' obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l' occupazione sia esente da tassa.

Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza.

Articolo 8

Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e autorizzazione

Le domande sono assegnate ai competenti uffici comunali che provvedono a dare avvio all'istruttoria tenendo conto delle disposizioni contenute nel presente regolamento, nonché delle esigenze della circolazione, del commercio, dell'igiene e dell'estetica.

In caso di affidamento in concessione del servizio accertamento e riscossione della tassa, le domande vanno presentate direttamente presso gli uffici della società concessionaria, la quale provvederà a recapitarle presso gli uffici comunali competenti.

Sulla domanda si provvede nei termini stabiliti dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo.

In caso di mancato accoglimento gli stessi uffici competenti provvedono a comunicare il diniego motivato.

Articolo 9

Concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Nel caso di accoglimento della richiesta di occupazione, nell'atto di concessione saranno indicate:

- le generalità, domicilio e codice fiscale se persona fisica, denominazione, sede legale e codice fiscale se società con indicazione delle generalità, domicilio e codice fiscale del legale rappresentante;
- l'oggetto dell'occupazione;

- la durata dell'occupazione; in casi di occupazione non permanenti non sarà superiore ad un anno;
- l'ubicazione e la superficie dell'area concessa;
- eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

Le concessioni sono comunque sottoposte all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di polizia urbana, igiene ed edilizia vigenti nel comune.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla L. 112/91 sono disciplinate dalle apposite norme di autorizzazione della stessa.

Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute. Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non legittimano il concessionario all'esercizio di altra attività diversa da quella dichiarata e per la quale necessita apposita autorizzazione.

In tutti i casi esse vengono accordate:

- senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- con obbligo del concessionario a riparare danni derivanti dall'occupazione ed a mantenere il decoro;
- con facoltà dell'Amministrazione di imporre nuove condizioni;
- con facoltà dell'Amministrazione di sospensione e revoca.

Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza. L'occupazione difforme di quanto autorizzato è considerata come occupazione abusiva di suolo pubblico.

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore al mese la concessione è regolata da convenzione alle condizioni di cui sopra.

Articolo 10

Rinnovo della concessione

Coloro che hanno ottenuto la concessione dell'occupazione possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.

Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con le stesse modalità per il rilascio previste dai precedenti articoli.

La domanda in questione deve contenere gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

Articolo 11

Prescrizioni per le occupazioni

L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione Comunale.

E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, salvo che ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenerne la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di una cauzione.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo alla circolazione.

I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'autorità comunale.

Articolo 12

Revoca della concessione

E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca della concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per eccezionali sopravvenute e comprovate ragioni di pubblico interesse.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi altra indennità.

La revoca della concessione sarà notificata al concessionario con apposita ordinanza del Sindaco, nella quale sarà indicato il termine per l'osservanza, termine non soggetto ad interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.

Articolo 13

Sospensione della concessione

E' in facoltà dell'Amministrazione Comunale, in comprovate occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche, con restituzione, a richiesta dell'interessato, della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi altra indennità.

La sospensione della concessione sarà notificata all'utente con apposita ordinanza sindacale, con congruo anticipo.

Articolo 14

Decadenza della concessione

Il concessionario incorre nella decadenza della concessione per i seguenti motivi:

- mancato pagamento della tassa per l'occupazione di suolo pubblico;
 - reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa, nonché alle leggi vigenti in materia;
 - per aver fatto cosa contraria alla pubblica o privata quiete o alla decenza.
- La decadenza non dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo né a qualsiasi altra indennità.

Articolo 15

Occupazioni abusive

Le occupazioni effettuate senza la prescritta concessione, revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta. Per la loro cessazione il Comune ha inoltre la facoltà, a termini dell'art. 823 del codice civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal codice stesso.

Articolo 16

Deposito cauzionale

Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi o, in particolari circostanze che lo giustificano, si potrà prescrivere, di volta in volta, il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento del danno subito.

I depositi cauzionali infruttiferi dovranno essere versati direttamente all'ufficio economato che ne rilascerà apposita ricevuta.

Lo stesso ufficio economato provvederà alla restituzione della cauzione versata, previo svincolo della medesima da parte dell'ufficio competente al rilascio della concessione.

Gli estremi della ricevuta dell'avvenuto deposito dovranno essere indicati nell'atto di concessione.

CAPO III

DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

Articolo 17

Determinazione tariffe

Le tariffe sono adottate dalla Giunta Comunale entro il termine previsto dalle normative vigenti per l'approvazione dei bilanci e delle tariffe ed entrano in vigore il

1° gennaio dell'anno in cui la deliberazione è divenuta esecutiva, nei limiti di variazione di cui agli artt. 44, 45, 47 e 48 del D.Lgs. 507/93.

Le misure di tariffa di cui agli artt. 44, 45, 47 e 48 del D.Lgs. 507/93 e riportate in dettaglio nell'allegato A) al presente Regolamento, costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria e articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6 nelle seguenti proporzioni:

- PRIMA CATEGORIA 100 %
- SECONDA CATEGORIA 70 %
- TERZA CATEGORIA 50 %

Articolo 18

Classificazione delle strade ai fini della graduazione della tassa

La tassa è graduata a seconda dell'importanza della località sulla quale insiste l'occupazione ed è applicata unicamente in base alla superficie occupata.

A tale effetto le strade e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art. 3 sono classificate in 2 categorie, in rapporto alla loro importanza.

L'elenco di classificazione annesso al presente Regolamento con l'allegato B) è deliberato dal Consiglio Comunale.

La sopra citata classificazione si applica anche per i distributori di carburante.

Per i distributori di tabacchi le strade e le aree pubbliche sono suddivise come precedentemente definite per i distributori di carburante.

Articolo 19

Criteri per la determinazione della tassa

La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Le superfici eccedenti i 1000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%.

Nell'ipotesi di occupazione insistente su due strade appartenenti a categorie diverse, la tassa va determinata applicando le tariffe corrispondenti alle relative superfici occupate.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq. fino a 1000 mq., del 10% per la parte eccedente 1000 mq.

CAPO IV
DELLE OCCUPAZIONI PERMANENTI

Articolo 20

Commisurazione della tassa

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un' obbligazione tributaria autonoma.

Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe di cui all'allegato.

Articolo 21

Occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo

Per ogni occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico la tariffa è ridotta del 30%.

Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è determinata forfettariamente, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, punto 1, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'articolo 18 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed è commisurata al numero complessivo delle utenze risutante al 31 dicembre dell'anno precedente, in ragione di € 0,645 per utenza.

L'ammontare complessivo della tassa dovuta non può essere inferiore a € 516,46.

L'importo sopra descritto, è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, la tassa, in deroga a quanto disposto dall'art. 45 del D.Lgs. 507/93, è determinata in misura forfettaria sulla base delle seguenti misure:

- a) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo comunale fino a 1 chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni: tassa complessiva € 25,823;
- b) la tassa di cui alla lettera a) è aumentata del 50% per le occupazioni superiori al chilometro lineare.

Per le occupazioni di cui alla lettera a) di durata superiore a trenta giorni, la tassa va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

- 1) occupazione di durata non superiore a novanta giorni = 30%;
- 2) occupazione di durata superiore a novanta giorni e fino a 180 giorni = 50%;
- 3) occupazioni di durata maggiore = 100%.

Articolo 22

Distributori di carburante e di tabacchi – Determinazione della tassa –

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo comunale è dovuta una tassa in base ai seguenti limiti:
 - a) centro abitato: € 46,481
 - b) zona limitrofa: € 38,734
2. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione. Si ammette la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
4. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a 4 mq. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq, comunque utilizzati sono soggetti alla tassazione di cui ai precedenti articoli.
5. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo comunale è dovuta una tassa annuale nei seguenti limiti:
 - a) centro abitato: € 15,493
 - b) zona limitrofa: € 11,362

Articolo 23

Occupazioni con tende e simili

Per le occupazioni con tende fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta al 30%.

Articolo 24

Passi carrabili – Disciplina e tariffe

Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

Per i passi carrabili la tariffa è ridotta del 50%.

La superficie da tassare dei passi carrabili determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare " convenzionale " .

Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.

La tassa non è dovuta per i semplici accessi posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 mq. e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa va determinata con tariffa ordinaria ridotta fino al 10%.

La tariffa è ridotta parimenti fino al 10% per i passi carrabili costruiti direttamente dall'Ente che, sulla base di elementi oggettivi, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzabili dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

Per i passi carrabili di accesso ad impianti di distribuzione di carburanti, la tariffa è ridotta del 50%.

La tassa relativa all'occupazione con passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.

In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Articolo 25

Occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico

Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

Articolo 26

Denuncia e versamento della tassa

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare direttamente al Comune o a mezzo raccomandata apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il

versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nell'occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In caso di denuncia di cessazione o di variazione che comporti un minore ammontare del tributo, lo stesso non è dovuto a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione o variazione debitamente accertata.

In mancanza di variazioni il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio: in caso di proroga dei termini per l'approvazione del bilancio e delle tariffe, il versamento deve essere effettuato entro 30 gg. dalla data di approvazione/ conferma tariffe.

Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno nelle occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il mese di giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del servizio, su apposito modello approvato dal Ministero delle Finanze.

CAPO V

DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Articolo 27

Commisurazione della tassa

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 17 in rapporto alla durata delle occupazioni.

La tassa si applica in base alla tariffa giornaliera in relazione alle seguenti fasce orarie:

- 1° fascia: dalle 07.00 alle 14.00 = riduzione del 27% della tariffa base giornaliera;
- 2° fascia: dalle 14.00 alle 21.00 = riduzione del 78% della tariffa base giornaliera;
- 3° fascia: dalle 21.00 alle 07.00 = riduzione del 95% della tariffa base giornaliera;

Articolo 28

Maggiorazioni della tassa

Per le occupazioni realizzate in occasione di fiere e festeggiamenti la tariffa è aumentata del 50% con esclusione delle occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

In caso di occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa per le occupazioni temporanee aumentata del 20%.

Articolo 29

Riduzioni della tassa

Sono fissate le seguenti riduzioni delle tariffe ordinarie della tassa:

- per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, si applica la riduzione del 50% della tariffa ordinaria;
- per le occupazioni con tende fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta al 30%.
- per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto la tariffa è ridotta del 50%;
- per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa è ridotta al 80%;
- per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta al 80 per cento;
- per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50%;
- per le occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni la tariffa è ridotta del 20%;
- per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%;

Articolo 30

Versamento della tassa

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione dell'apposito modulo di versamento mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del servizio, su apposito modello approvato dal Ministero delle Finanze.

La cessazione anticipata dall'occupazione deve essere tempestivamente comunicata a mezzo telegramma o fax ed adeguatamente motivata ai fini dei conseguenti controlli.

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese, o che si verificano con carattere ricorrente di cui all'ultimo capoverso dell'art. 28 è disposta la riscossione con versamento anticipato sul ccp di cui sopra.

Per le occupazioni occasionali ed urgenti di durata inferiore ad un giorno, il pagamento della tassa sarà effettuato mediante pagamento diretto presso gli uffici comunali preposti, ovvero del concessionario del servizio, con rilascio di apposita ricevuta.

CAPO VI

DELLE ESENZIONI

Articolo 31

Esenzioni della tassa

Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 507/1993:

- a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Provincie, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti Pubblici di cui all'art. 87 comma 1 lett. c), del T.U. delle Imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22/12/86 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse destinate;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati ai portatori di handicap;

h) le occupazioni effettuate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati (lettera aggiunta da Del. C.C. n. 101 del 10.4.96)

i) le occupazioni effettuate dalle O.N.L.U.S. a norma dell'art. 21 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

1) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;

2) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi effettuate in occasione di festività, celebrazioni, ricorrenze o particolari periodi, purché previo accordo con l'Amministrazione circa le modalità ed i tempi di posizionamento, e posti in contenitori facilmente amovibili.

CAPO VII DEI RIMBORSI, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 32

Rimborsi

I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento gli interessi di mora.

Articolo 33

Accertamenti e riscossione coattiva della tassa

L'Ufficio comunale controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune e accertata dal contribuente è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui agli articolo 25 e 29, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

L'Ufficio comunale provvede all'accertamento in rettifica delle denunce in caso di infedeltà, inesattezza e di incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento di ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le sanzioni e gli interessi liquidati ed il termine di 60 giorni per il pagamento.

Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o da quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

La riscossione coattiva della tassa si effettua con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con la procedura indicata dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 34

Sanzioni

A) TRIBUTARIE

Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa corrispondente al 100% dell'ammontare della tassa dovuta, con un minimo di € 51.

Per la denuncia infedele si applica la sanzione amministrativa del 50% della maggiore tassa dovuta.

In applicazione dell'art. 7 D.Lgs. 472/97, le sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti sono elevate rispettivamente al 150% e al 75% del tributo dovuto nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in violazione della stessa indole non definita ai sensi dell'art. 13, dell'art. 16 citato decreto o in pendenza di accertamento con adesione.

Le sanzioni indicate nei commi precedenti sono altresì ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.

Per l'omesso pagamento della tassa o delle singole rate si applica, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 471/97, la sanzione amministrativa pari al 30% della tassa dovuta.

B) AMMINISTRATIVE

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza della superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono punite a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3/3/1934 n. 383 (e successive modificazioni), della L.

24/11/1981 n. 689 (e successive modificazioni) e del D.L. 30/4/92 n. 285 (e successive modificazioni), a cura della Polizia Municipale.

Articolo 35

Contenzioso

Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31/12/1992 n. 546.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 36

Gestione del servizio

Il servizio di accertamento e riscossione della tassa in oggetto potrà essere gestito, come previsto dall'art. 52 del D.Lgs. 507/93:

A) in forma diretta;

B) in concessione ad apposita azienda speciale;

C) in concessione a ditta iscritta all'Albo dei Concessionari di cui all'art. 1 del D.M. 289/2000 per come previsto dall'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, tenuto dalla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze.

Articolo 37

Funzionario responsabile

Al funzionario designato dalla Giunta Comunale sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 507/93.

In caso di assenza o di impedimento del funzionario responsabile opererà con le medesime funzioni ed impedimenti il sostituto del responsabile individuato dalla Giunta Comunale.

Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

La Società concessionaria del servizio, ha inoltre l'onere di accogliere le domande, in bollo, per il rilascio di concessioni/autorizzazioni presentate su appositi moduli predisposti;

la domanda completa deve essere recapitata dalla società concessionaria al protocollo generale del Comune per l'inoltro agli Uffici competenti.

La Società concessionaria del servizio riceverà entro dieci giorni dalla presentazione al protocollo della richiesta l'autorizzazione, ovvero il provvedimento di diniego, da rilasciare al richiedente previo pagamento della relativa tassa.

Allo scopo, la concessionaria, dovrà tenere presso i propri uffici, un registro delle autorizzazioni rilasciate.

La Società concessionaria provvederà anche al rilascio dei cartelli di passo carrabile, riportanti il numero di concessione, messi a disposizione dal Comune così per come previsto dal codice della strada, che dovranno riportare il numero della concessione, rimettendone poi l'elencazione completa agli uffici competenti comunali

Articolo 38

Norme transitorie e finali

Per quanto non previsto esplicitamente nel presente Regolamento, si rimanda al Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

Allegato a)

Tariffe per l'applicazione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche Permanente

Tariffa Ordinaria:

1° CATEGORIA	2° CATEGORIA
€ 26,339	€ 21,071

Occupazioni spazi sottostanti e soprastanti il suolo:

1° CATEGORIA	2° CATEGORIA
€ 26,339	€ 21,071

Occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico (riduzione al 30%)

1° CATEGORIA	2° CATEGORIA
€ 7,901	€ 6,321

Passi carrabili con apertura dell'accesso su marciapiedi e/o con costruzione di manufatto (riduzione del 50 %):

1° CATEGORIA	2° CATEGORIA
€ 13,169	€ 10,535

Passi carrabili con semplice accesso a filo del manto stradale (accessi a raso) se viene richiesto il divieto di sosta (riduzione al 10%):

1° CATEGORIA	2° CATEGORIA
€ 13,169	€ 10,535

Passi carrabili direttamente costruiti dal Comune non utilizzabili o di fatto non utilizzati dal proprietario (riduzione al 10%):

1° CATEGORIA	2° CATEGORIA
€ 13,169	€ 10,535

Passi carrabili di accesso ad impianti di distribuzione di carburante (riduzione del 50 %):

1° CATEGORIA	2° CATEGORIA
€ 13,169	€ 10,535

Distributori di carburante con un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri :

a)centro abitato:	€ 46,481
b)zona limitrofa:	€ 38,734

Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità. Per i distributori muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa viene applicata con riferimento al

serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

Distributori di tabacchi:

a)centro abitato: € 15,493

b)zona limitrofa: € 11,362

Tariffe per l'applicazione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche Temporanea

1° fascia: dalle 07.00 alle 14.00 = riduzione del 27%

2° fascia: dalle 14.00 alle 21.00 = riduzione del 78%

3° fascia: dalle 21.00 alle 07.00 = riduzione del 95%

Tariffa Ordinaria Giornaliera:

1° CATEGORIA	2° CATEGORIA
€ 1,549	€ 1,239

Occupazioni spazi sottostanti e soprastanti il suolo:

1° CATEGORIA	2° CATEGORIA
€ 1,549	€ 1,239

Occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico (riduzione al 30%):

1° CATEGORIA	2° CATEGORIA
€ 1,084	€ 0,867

Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (maggiorazione del 50%):

1° CATEGORIA	2° CATEGORIA
€ 2,324	€ 1,859

Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto (riduzione al 50%):

1° CATEGORIA	2° CATEGORIA
€ 0,774	€ 0,619

Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (riduzione del 80%):

1° CATEGORIA	2° CATEGORIA
€ 0,3098	€ 0,2478

Occupazioni con autovetture di uso privato su aree a ciò destinate dal Comune:

1° CATEGORIA	2° CATEGORIA
€ 1,549	€ 1,239

Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (riduzione al 50%):

1° CATEGORIA	2° CATEGORIA
€ 0,774	€ 0,619

Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive (riduzione del 80%):

**1° CATEGORIA
€ 0,3098**

**2° CATEGORIA
€ 0,2478**

Per le occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni la tariffa è ridotta del 20%.

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Allegato b)

Classificazione strade e spazi pubblici ai fini della determinazione della tassa

1^ CATEGORIA

2^ CATEGORIA

Tutte le altre vie e strade del centro e delle frazioni non comprese nella 1^ Categoria.

Allegato a) aumento del 30% rispetto alle tariffe deliberate nel Regolamento del 29/04/94

Tariffe per l'applicazione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche Permanente

Tariffa Ordinaria:

1° CATEGORIA	2° CATEGORIA
€ 36,254	€ 25,512

Occupazioni spazi sottostanti e soprastanti il suolo (riduzione del 30%):

1° CATEGORIA	2° CATEGORIA
€ 25,377	€ 17,858

Occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico (riduzione al 30%)

1° CATEGORIA	2° CATEGORIA
€ 10,876	€ 7,653

Passi carrabili con apertura dell'accesso su marciapiedi e/o con costruzione di manufatto (riduzione del 50 %):

1° CATEGORIA	2° CATEGORIA
€ 18,127	€ 12,756

Passi carrabili con semplice accesso a filo del manto stradale (accessi a raso) se viene richiesto il divieto di sosta (riduzione al 10%):

1° CATEGORIA	2° CATEGORIA
€ 3,625	€ 2,551

Passi carrabili direttamente costruiti dal Comune non utilizzabili o di fatto non utilizzati dal proprietario (riduzione al 10%):

1° CATEGORIA	2° CATEGORIA
€ 3,625	€ 2,551

Passi carrabili di accesso ad impianti di distribuzione di carburante (riduzione del 50 %):

1° CATEGORIA	2° CATEGORIA
€ 18,127	€ 12,756

Distributori di carburante:

a)centro abitato:	€ 68,172
b)zona limitrofa:	€ 41,833
c)sobborghi e zone periferiche:	€ 23,240
d) frazioni:	€ 11,362

Distributori di tabacchi:

a)centro abitato:	€ 23,240
b)zona limitrofa:	€ 15,493
c)sobborghi e zone periferiche e frazioni:	€ 11,362

Tariffe per l'applicazione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche Temporanea. La tassa si applica in relazione alle ore di occupazione.

Tariffa Ordinaria:

1° CATEGORIA	2° CATEGORIA
€ 2,684	€ 1,879

Occupazioni spazi sottostanti e soprastanti il suolo (riduzione del 30%):

1° CATEGORIA	2° CATEGORIA
€ 1,878	€ 1,315

Occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico (riduzione al 30%):

1° CATEGORIA	2° CATEGORIA
€ 0,805	€ 0,563

Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (maggiorazione del 50%):

1° CATEGORIA	2° CATEGORIA
€ 4,026	€ 2,818

Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto (riduzione al 50%):

1° CATEGORIA	2° CATEGORIA
€ 1,342	€ 0,939

Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (riduzione del 80%):

1° CATEGORIA	2° CATEGORIA
€ 0,536	€ 0,375

Occupazioni con autovetture di uso privato su aree a ciò destinate dal Comune:

1° CATEGORIA	2° CATEGORIA
€ 2,684	€ 1,879

Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (riduzione al 50%):

1° CATEGORIA	2° CATEGORIA
€ 1,342	€ 0,939

Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive (riduzione del 80%):

1° CATEGORIA	2° CATEGORIA
€ 0,536	€ 0,375

Le misure di tariffa determinate per ore non possono essere inferiori, indipendentemente dalla categoria e da ogni riduzione, a € 0,1291 al metro quadrato al giorno.

Allegato b)

Classificazione strade e spazi pubblici ai fini della determinazione della tassa

1^ CATEGORIA

2^ CATEGORIA

Tutte le altre vie e strade del centro e delle frazioni non comprese nella 1^ Categoria.